



TRIBUNALE di NAPOLI

VII sezione civile

11/2021 N.R.Fall.

Il giudice Rosamaria Ragosta:

nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento- Piano del Consumatore ad istanza di Elena Marino, c.f. MRNLNE51M53F839A, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo, n. 156, presso lo studio dell'Avv. Ugo Fiore (c.f. FRIGUO77E18F839E), Antonio Felaco (c.f. FLCNTN78E09F839Q) e dell'avv. Mario Coppola (c.f. CPPMRA86B09F839H), c dai quali è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento, letti gli atti e i documenti del procedimento, ha emesso il seguente provvedimento

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la proposta depositata ai sensi dell'art. 9 della legge 3 del 2012, Elena Marino, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 bis della n. 3 del 2012, l'omologa di un piano del consumatore sul presupposto di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.

A fondamento della proposta Elena Marino ha esposto di aver stipulato, in data 30.07.2007, unitamente ai figli Alborino Enzo ed Alborino Antonello, un contratto di mutuo per l'importo di 170.000,00 euro per l'acquisto della casa, sita in Napoli, in via Sanità n.152\b, da adibire a residenza familiare di essi mutuatari, impegnandosi a corrispondere 360 rate mensili da 1.099,54 euro a far data dal 31.08.2007 fino al 31.07.2037, con concessione di ipoteca di primo grado sul predetto immobile a garanzia del rimborso del mutuo per il cui pagamento concorrevva essa proponente, percependo una pensione pari a circa 713,00 euro netti, ed entrambi i figli con il proprio reddito; di aver successivamente lasciato, la



casa al figlio Alborino Enzo, nel frattempo sposatosi e padre di due figli minori, e di aver preso in locazione, insieme al figlio Alborino Antonello, un'abitazione sita in Napoli, in via Traversa Lammatari, n.7, per la quale corrisponde un canone di 550,00 euro mensili; di non essere più riuscita a sostenere il pagamento delle rate del mutuo a partire dalla fine del 2017 perché entrambi i figli perdevano il lavoro ed, infatti, Alborino Antonello è tutt'ora disoccupato, mentre Alborino Enzo dal 2016 lavora per la ditta di pulizia C.M. Service Srl percependo una retribuzione pari a 917,00 euro mensili; di aver ricevuto un atto di precetto ed il pignoramento sul richiamato immobile da parte della banca mutuante in seguito al quale è stata disposta, dal giudice dell'esecuzione, la vendita, senza incanto, dell'immobile pignorato; di essere proprietaria del solo richiamato immobile e che Alborino Antonello è proprietario unicamente di un'autovettura Fiat 2003 del valore di 1.000,00 euro, pertanto, in ragione di quanto esposto ha proposto il seguente piano di ristrutturazione dei debiti.

Il piano proposto prevede il pagamento dei debiti, nella misura di seguito indicata, con 108 rate mensili da 800,00 euro ciascuna, decorrenti dall'omologa, e precisamente:

- 1) il pagamento integrale delle spese della procedura per complessivi 3.000,00 euro, di cui 1.500,00 euro in favore degli avv.ti U. Fiore, A. Felaco e M. Coppola, in qualità di procuratori della proponente nel presente procedimento, e 1.500,00 euro in favore dell'avv. Valeria Manzo, in qualità di organismo di composizione della crisi, da eseguirsi subito dopo l'omologa da parte di Enzo Alborino e sua moglie Francesca Coppola;
- 2) il pagamento integrale delle spese della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Napoli portante r.g.n. 285/2019, nella misura da definirsi, da eseguirsi subito dopo l'omologa con la 1° rata;
- 3) il pagamento integrale del credito munito di privilegio vantato dal Comune di Napoli pari a 2.302,00 euro, da eseguirsi a partire dalla 1° rata fino alla 23° rata; il pagamento integrale del credito munito di privilegio vantato dall' Agenzia delle Entrate pari a 333,19 euro da eseguirsi in un'unica soluzione con la 1° rata;



4) il pagamento non integrale del credito munito di ipoteca in favore della banca mutuante BPM S.p.a. nella misura del 50%, corrispondendole 74.796,44 euro, da eseguirsi a partire dalla 1° rata fino alla 108° rata, in luogo dei restanti 149.592,88 euro, importo, comunque, non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato della vendita dell'immobile sul quale insiste l'ipoteca dato che l'importo offerto è superiore all'importo dell'offerta minima presentabile, stabilita in 64.500,00 euro (tenuto conto che il valore dell'immobile è stato stimato come pari a 86.000,00 euro), per l'acquisto dell'immobile di proprietà della proponente nell'ambito della predetta procedura esecutiva;

5) il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30% corrispondendo ad Itacapital S.r.l. l'importo di 1.751,13 euro, da eseguirsi a partire dalla 2° rata fino alla 19° rata, in luogo di 5.837,08 euro, ad Axactor Capital Italy S.r.l. l'importo di 2.763,08 euro, da eseguirsi a partire dalla 2° rata fino alla 25° rata, in luogo di 9.210,25 euro, ed a Fidelity S.p.a. l'importo di 3.891,42 euro da eseguirsi dalla 2° rata fino alla 37° rata, in luogo di 12.971,38 euro.

Al piano è stata allegata la relazione del professionista nominato dal Tribunale, avv. Valeria Manzo, che ha confermato la causa dell'indebitamento nella dedotta perdita del lavoro dei figli della proponente che con essa concorrevano al pagamento del mutuo, ha ritenuto completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, nonché fattibile e sostenibile il piano elaborato dando, altresì, conto della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria, così come precedentemente dall'art. 9 comma 3 bis L. n. 3 del 2012.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori la data dell'udienza, come previsto dall'art. 12-bis, comma 1, L. n. 3 del 2012, e non sono pervenute contestazioni.

Venendo al merito della proposta, giova premettere che la legge n.3 del 2012, come da ultimo modificata dalla legge n. 176 del 2020, di conversione del decreto legge n.137 del 2020, consente al debitore consumatore (che abbia cioè assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta) e che si trovi in stato di sovraindebitamento (cioè non sia più in grado di adempiere



regolarmente le proprie obbligazioni per il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile) di definire la sua totale esposizione debitoria, evitando di essere gravato da debiti per l'intera esistenza, mediante la predisposizione e l'esecuzione di un piano di rientro che preveda la ristrutturazione dei debiti, a saldo e stralcio, e la soddisfazione dei crediti, per la cui omologazione è sufficiente la positiva delibazione del Tribunale, senza necessità di alcun consenso da parte dei creditori.

Orbene, nel caso di specie sussiste il richiamato presupposto soggettivo perché la proponente riveste la qualità di consumatore, nei termini sopra esposti, dato che ha contratto il debito per l'acquisto della casa di abitazione, inoltre, sussiste il richiamato presupposto oggettivo del sovraindebitamento dato che la ricorrente non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte a causa della perdita del lavoro da parte dei due figli unitamente ai quali concorrevano a pagare il mutuo.

Tuttavia, alla ricorrenza dei predetti requisiti, non consegue automaticamente l'omologa del piano dato che la legge n.3 del 2012 la subordina alla verifica del rispetto del disposto degli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge, dell'assenza di atti in frode ai creditori, della fattibilità del piano, dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili ed alla risoluzione di ogni contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Orbene, nella fattispecie sussistono tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, della predetta legge, dato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse, non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad una procedura di sovraindebitamento, ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come attestato dall'organismo di composizione della crisi nella relazione prodotta unitamente alla proposta) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In ordine a tale ultimo presupposto giova precisare che prima della riforma di cui alla legge n. 176 del 2020, l'art.12 bis, della legge n. 3 del 2012, al comma 3,



stabiliva che <<... il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano...>> con ciò imponendo al giudice di verificare, ai fini dell'omologa, la sussistenza, in capo al debitore, della cd. "meritevolezza" da intendersi nel senso che doveva ritenersi meritevole il consumatore che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere.

La legge n. 176 del 2020 ha soppresso il richiamato comma 3 dell'art. 12 bis ma ha inserito, all' art. 7, comma 2, fra i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, la circostanza che il debitore non abbia <<determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode>>.

Tale modifica legislativa, non solo ha ristretto l'ambito della responsabilità del debitore, passando dall'assenza di colpa, richiesta prima ai fini dell'omologa del piano, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ma ha anche anticipato, al momento della verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso, il giudizio sulla meritevolezza del debitore, precludendo al giudice la fissazione dell'udienza, di cui all'art.12 bis della legge n.3 del 2012, nel caso in cui detto giudizio si risolva negativamente e cioè nel caso in cui si accerti che il debitore abbia assunto obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere per l'incapacità reddituale e\o patrimoniale, e tale è l'ipotesi della mala fede, o abbia assunto obbligazioni sulla base di una sufficiente capacità reddituale e patrimoniale e poi abbia compiuto atti di disposizione del reddito e\o del patrimonio al fine di rendersi incapiente, e tale è l'ipotesi della frode, o abbia assunto obbligazioni in misura sproporzionata rispetto alle entrate disponibili o al patrimonio prontamente liquidabile, in assenza di preventiva valutazione congrua in ordine alla possibilità di adempierle, e tale è l'ipotesi della colpa grave.

In ragione di quanto esposto, pertanto, va escluso che il debitore abbia <<determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode>> quando al momento dell'assunzione delle obbligazioni aveva la capacità



reddituale e patrimoniale per adempierle e sia diventato incapiente a causa di circostanze sopravvenute e non imputabili.

Tanto premesso, nel caso di specie, la debitrice ha assunto l'obbligazione scaturente dal contratto di mutuo per l'acquisto della casa da adibire a residenza familiare con la ragionevole prospettiva di poter corrispondere le rate convenute perché al momento della stipula del contratto di mutuo poteva contare, oltre che sulla sua pensione, anche sul reddito dei suoi figli, con essa conviventi; successivamente, il rapporto debito reddito è stato alterato a causa della perdita del lavoro dei suoi figli e del conseguente venir meno dei relativi redditi che ha determinato la denunciata situazione di sovraindebitamento.

Nella fattispecie, inoltre, è stato assolto l'onere allegatorio di all'art. 9, comma 2, della legge n.3 del 2012 dato che sono stati depositati, unitamente alla proposta, tutti i documenti in esso indicati per ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice, vale a dire l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'indicazione di tutti i beni posseduti, l'attestazione che non sono stati compiuti atti di disposizione negli ultimi cinque anni, l'ultima dichiarazione dei redditi presentata e l'indicazione delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Inoltre, nella fattispecie sussiste anche l'ulteriore presupposto relativo al rispetto, da parte della proposta di piano, dei limiti contenutistici di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 1, ed 8 della legge in commento dato che il piano:

non contempla il pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, non essendovi;

assicura il pagamento non integrale del credito munito garantito da ipoteca ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile all'immobile sul quale insiste la causa di prelazione, come attestato dall'organismo di composizione della crisi; infatti, la proponente offre in



pagamento alla banca mutuante l'importo di 74.796,44 euro superiore all'importo dell'offerta minima presentabile stabilita in 64.500,00 euro (tenuto conto che il valore dell'immobile è stato stimato come pari a 86.000,00 euro) per l'acquisto dell'immobile di proprietà della proponente nell'ambito della procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Napoli e portante r.g.n. 285/2019;

assicura il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 30% e, comunque, in misura superiore all' alternativa liquidatoria dato che l'unico bene di proprietà della proponente è gravato da garanzia ipotecaria in favore della richiamata banca mutuante e dalla cui liquidazione si ricaverebbe un importo tale da non soddisfare integralmente neanche il credito di quest'ultima.

Il piano così proposto è fattibile dato che prevede il pagamento dell'esposizione debitoria complessiva, ridotta a 85.837,26 euro, con 108 rate mensili da 800,00 euro circa, alla cui corresponsione concorrerebbe la proponente con la sua pensione pari a 713,00 euro, suo figlio Antonello Alborino con il proprio reddito di 917,00 euro e sua nuora Francesca Coppola con il proprio reddito di 450,00 euro.

Il piano così proposto è, inoltre, sostenibile in quanto la proponente intende adempiere utilizzando una quota della propria pensione, unitamente ad una quota del reddito mensile del figlio e della nuora, al netto di quanto occorre per il sostentamento di ciascuno di essi e dei componenti della propria famiglia.

Alla fattibilità ed alla sostenibilità del piano si aggiunge anche la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria dato che l'ammontare dell'attivo offerto, nei richiamati termini, è superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni di proprietà della proponente costituiti da un unico immobile gravato da ipoteca di primo grado in favore della banca mutuante, dalla cui liquidazione si ricaverebbe un importo tale da non soddisfare integralmente neanche il credito di quest'ultima.

Verificato, dunque, il rispetto degli artt.7, 8 e 9 della legge, n.3 del 2012, la fattibilità del piano, la sua sostenibilità, la sua convenienza, l'assenza di contestazioni anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, nonché di atti in frode ai creditori, sussistono tutti i presupposti per l'omologazione del piano nei termini proposti.



PQM

Il giudice Rosamaria Ragosta

OMOLOGA

il piano del consumatore così come proposto da Elena Marino con l'assistenza del gestore della crisi avv. Valeria Manzo;

DÀ ATTO

che, ai sensi dell'art. 12 ter L. n. 3 del 2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli;

DISPONE

che l'istante ed i terzi effettuino i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

Si comunichi.

Napoli, 06/10/2021

Il giudice del.

Rosamaria Ragosta

